



Bruxelles, 10 dicembre 2014
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:

2014/0328 (NLE)

2014/0330 (NLE)

2014/0329 (NLE)

16329/14
ADD 1 REV 1

PECHE 570

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. prec.:	15521/14 PECHE 531 + ADD1 (notification) - COM(2014) 696 final 15522/14 PECHE 532 - COM(2014) 697 final 15523/14 PECHE 533 + ADD1 and 2 - COM(2014) 695 final
Oggetto:	1) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde - adozione 2) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde - adozione 3) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde - richiesta di approvazione rivolta al Parlamento europeo

Dichiarazione della Commissione

Con la sentenza del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), che ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE.

Pertanto, per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Capo Verde, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE.
